

REGOLAMENTO (CE) N. 1848/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel settembre 1996 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 542/96 della Commissione, del 28 marzo 1996, che stabilisce, per il 1996, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 542/96 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996; che non sono stati chiesti

titoli d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 542/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 12.